

## **CONTROLLI SULLA INDICAZIONE “PRODOTTO DI MONTAGNA”**

Gli operatori che intendono utilizzare l’indicazione “Prodotto di Montagna” sono tenuti a:

- adempiere alle prescrizioni previste in tema di rintracciabilità di cui al Reg. (CE) N. 178/2002, in modo da consentire la rintracciabilità dei prodotti, delle materie prime e dei mangimi utilizzati nel ciclo di produzione; la relativa documentazione giustificativa deve essere resa disponibile, su richiesta, agli Organi di controllo ufficiali;
- compilare e trasmettere alla Regione sul cui territorio insiste la produzione, almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’utilizzo dell’indicazione “prodotto di montagna”, il modello in allegato al Decreto (o così come eventualmente modificato dalla Regione competente); nel caso di avvalimento delle deroghe circa le operazioni di trasformazione il modello deve essere inoltrato per conoscenza anche al Ministero.

Regioni e Province autonome trasmettono al Ministero, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi dei produttori operanti sul proprio territorio e, semestralmente, gli eventuali aggiornamenti.

Le attività di controllo sono svolte dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), dalle Regioni e Province autonome e dagli altri Organi di controllo ufficiali.

In merito all’esito delle verifiche le sanzioni amministrative previste sono quelle di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e s.m.i, ove applicabili.